

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-6664 del 18/12/2018
Oggetto	Procedimento FEPPA1126 intestato a: Ditta Soriani Paolo. Concessione e cambio di titolarità per la derivazione di acque pubbliche in località San Martino, Comune di Ferrara.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-6925 del 18/12/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno diciotto DICEMBRE 2018 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

VISTI

- il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle opere idrauliche);
- il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici);
- la legge regionale 20 aprile 2018, n. 4 (Disciplina della Valutazione dell'Impatto Ambientale dei progetti);
- il regolamento regionale n. 20 novembre 2001, n. 41 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica);
- legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali);
- il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa, 21 dicembre 2005, n. 40;
- la deliberazione di Giunta regionale 30 luglio 2007, n. 1191 (Approvazione Direttiva contenente i criteri di indirizzo per l'individuazione ed il monitoraggio dei SIC, delle ZPS e delle Linee Guida per la valutazione di incidenza *ex art. 2, co. 2, l.r. 7/2004*);
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);
- R.D. 14 agosto 1920, n. 1285 (Regolamento per le derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche);
- R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici);
- la deliberazione di Giunta regionale 14 dicembre 2015, n. 2067 (Attuazione della Direttiva 2000/60/CE: contributo della Regione Emilia Romagna ai fini dell'aggiornamento/riesame dei piani di Gestione distrettuale 2015–2012);
- deliberazione 17 dicembre 2015, n. 8 dell'Autorità di Bacino del Fiume Po (Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di

qualità ambientale definiti dal Piano di gestione del Distretto idrografico padano - c.d. *“Direttiva Derivazioni”*);

- il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione della l. 59/1997);
- la legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli art. 152 (Canoni per le utenze di acqua pubblica); 153 (Spese di istruttoria); 154 (Depositi cauzionali);
- la legge regionale 22 dicembre 2009, n. 24, in particolare l’art. 51 (Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico);
- la legge regionale 30 aprile 2015, n. 2, in particolare l’art. 8 (Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le deliberazioni di Giunta regionale 15 aprile 2002, n. 609; 7 luglio 2003, n. 1325; 1 agosto 2005, n. 1274; 29 dicembre 2005 n. 2242 e n. 1994; 9 dicembre 2011, n. 1985; 2 febbraio 2015 n. 65 (Nuove determinazioni di canoni e di spese istruttorie per le derivazioni di acqua pubblica); 29 ottobre 2015 n. 1622 (Disposizioni in materia di demanio idrico, anche ai sensi dell’art. 8, l.r. n. 2 del 2015);
- Piano di Gestione delle acque, DPCM 8 febbraio 2013;
- deliberazioni di Giunta regionale 5 settembre 2016, n. 1415 (Definizione dei fabbisogni irrigui per la coltura, ex d.m. 31 luglio 2015, “Approvazione delle linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo); 31 ottobre 2016, n. 1792 (Determinazione su base volumetrica dei canoni di concessione ad uso irriguo); 21 dicembre 2016. n. 2254 (Disciplina sulle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo in recepimento del d.m. 31 luglio 2015);
- DGR 1195/2016 (Direttiva concernente i criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica);

- la deliberazione di Giunta regionale 9 giugno 2014, n. 787 (Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico);
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo);
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni); così come modificato dal D. Lgs. 25 maggio 2016 n. 97;
- la legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), che ha conferito l'esercizio delle funzioni regionali in materia di demanio idrico ad ARPAE – Agenzia regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna;

PRESO ATTO che con domanda PGFE.2018.5750 del 15 maggio 2018, la Ditta SORIANI PAOLO, C.F. SRNPLA82B01D548Y con sede in via Chiesa n. 103, località di San Martino nel Comune di Ferrara, ha richiesto il cambio di titolarità e il rinnovo di concessione con procedura semplificata per il prelievo di acqua pubblica da corpo idrico sotterraneo mediante opera fissa (Cod. Sisteb FEPPA1126);

ESAMINATA la documentazione presentata a corredo della domanda di concessione, da cui si evince che la derivazione richiesta presenta le seguenti caratteristiche:

- prelievo da esercitarsi mediante pozzo avente profondità di m. 12 dal piano di campagna;
- ubicazione: Comune di Ferrara, località San Martino, su terreno di proprietà del richiedente, censito al fg. n. 286, mapp. n. 40; coordinate UTM-RER, x: 706.106; y: 962.143;
- portata massima di acqua derivabile pari a l/s 1;
- volume complessivo annuo di acqua derivabile pari a mc/annui 100;
- destinazione della risorsa ad uso irrorazione, assimilato ad uso irrigazione agricola;

DATO ATTO che:

- la domanda è sottoposta alla procedura semplificata di cui all'art. 36, R.R. n. 41/2001;
- la medesima istanza, presentata successivamente alla scadenza del titolo, ai sensi della L.R.

41/2001 art. 27 co.7, è assoggettata a procedimento di rilascio di nuova concessione;

- il prelievo di acqua sotterranea effettuato in assenza di nuovo provvedimento autorizzativo, si configura quale utenza abusiva passibile di accertamento per violazione amministrativa, ai sensi dell'art. 17 del R.D. 11 novembre 1933, n. 1775 e ss.mm.
- la destinazione d'uso della risorsa idrica è qualificabile, per la definizione del canone, come uso irriguo agricolo;

CONSIDERATO che:

- la derivazione non è ubicata all'interno di un parco o di un'area protetta e non rientra nelle aree SIC e ZPS;
- in base alla valutazione *ex- ante* condotta col “*metodo ERA*” di cui alla “*Direttiva Derivazioni*”, il prelievo non determina rischio ambientale per il corpo idrico interessato e, pertanto, non ricade nei casi di “*Esclusione*” definiti dalla medesima direttiva;
- date le caratteristiche del prelievo, lo stesso non determina influenze negative importanti sullo stato del corpo idrico interessato, ai sensi delle vigenti disposizioni regionali e del Piano di Gestione distrettuale;
- nelle vicinanze non sono disponibili fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente;

ACCERTATO che il richiedente:

- ha versato, in data 16 luglio 2018, la somma pari a euro 99,00 per le spese di istruttoria, introitate sul capitolo delle Entrate del Bilancio regionale n. 04615;
- ha versato, in data 16 luglio 2018, la somma pari a euro 60,50, relativa ai canoni dovuti per le annualità dal 2018 al 2022 e la derivazione risulta in regola con i pagamenti dei canoni delle annualità precedenti, introitati sul capitolo delle Entrate del Bilancio regionale n. 04315;
- ha versato in data 16 luglio 2018, la somma pari a euro 250,00, a titolo di deposito cauzionale a garanzia degli obblighi derivanti dalla concessione medesima, somma introitata sul capitolo delle Entrate del Bilancio regionale n. 07060;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa svolta che la concessione possa essere

rilasciata fino alla data del 31 dicembre 2022, sotto l'osservanza delle condizioni inserite nel disciplinare allegato e parte integrante del presente atto;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire alla Ditta Soriani Paolo C.F. SRNPLA82B01D548Y, la concessione con procedura semplificata per il prelievo di acqua pubblica da corpo idrico sotterraneo mediante opera fissa, come di seguito descritta:
 - prelievo da esercitarsi mediante n. 1 pozzo avente profondità di m. 12 dal piano di campagna;
 - ubicazione: Comune di Ferrara, località San Martino, su terreno di proprietà del richiedente, censito al fg. n. 286, mapp. n. 40; coordinate UTM-RER, x: 706.106; y: 962.143;
 - portata massima di acqua derivabile pari a l/s 1;
 - volume complessivo di acqua derivabile pari a mc/annui 100;
 - destinazione della risorsa ad uso irrorazione, assimilato ad uso irriguo agricolo;
2. di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al 31 dicembre 2022;
3. di quantificare il canone dovuto per l'anno 2018 in euro 12,10;
4. di quantificare il deposito cauzionale in euro 250,00;
5. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante come già sottoscritto dal concessionario in data 18/12/2018;
6. di dare atto che:
 - i canoni dovuti per le annualità dal 2018 al 2022, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 30 aprile 2015 n. 2 e dall'art.39 della L.R. 16 luglio 2015 n. 9, sono già stati regolarmente versati sul conto corrente della SAC - Struttura Autorizzazioni Concessioni di Ferrara competente intestato a: "Regione Emilia Romagna somme dovute utilizzo beni Demanio Idr. STB 411" - IBAN: IT42C0760102400001018766582;
 - i canoni annuali devono essere corrisposti entro il 31 marzo dell'anno di riferimento e sono

oggetto di rivalutazione automatica in base all'indice dei prezzi al consumo, accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo stabilito con delibere di giunta regionale;

- eventuali congruagli dei canoni dovranno essere versati sul conto corrente della SAC - Struttura Autorizzazioni Concessioni di Ferrara;
- il mancato pagamento del canone entro il termine sopraindicato comporta l'avvio delle procedure per il recupero del credito e il mancato pagamento di due annualità e causa di decadenza dal titolo concessorio;

7. di dare inoltre atto che:

- per tutelare la risorsa idrica, questa Agenzia ha facoltà di provvedere alla revisione dell'utenza, anche prima della scadenza della concessione, disponendo limitazioni temporali o quantitative del prelievo, ai sensi dell'art. 95, d.lgs. 152/2006 e dell'art. 48, R.R. 41/2001;
- tutte le derivazioni afferenti ai corpi idrici individuati ai sensi della direttiva 2000/60/CE sono soggette a verifica di congruità rispetto agli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027 e che la mancata congruità rispetto a tali obiettivi comporta modifica delle condizioni fissate dal disciplinare o revoca della concessione, senza corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la riduzione del canone;

8. di notificare il presente provvedimento al concessionario attraverso posta elettronica certificata;

9. di dare atto che, avendo il concessionario adempiuto a tutte le obbligazioni derivanti dalla concessione, è possibile operare lo svincolo del deposito cauzionale;

10. di inviare copia semplice del presente provvedimento al precedente concessionario, Sig. Soriani Vittorio - C.F. SRNVTR50L01D548B ed alla Regione Emilia-Romagna al fine della restituzione del deposito cauzionale versato in data 18.08.06 pari ad € 51,65;

11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. 33/2013 e dal D.Lgs 97/2016, sulla base degli indirizzi interpretativi contenuti nella D.G.R. 1621/2013;

12. di dare atto che la presente concessione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
13. di dare atto che la Responsabile del procedimento è l'Ing. Paola Magri;
14. di dare atto che avverso il presente atto è possibile proporre opposizione nel termine di 60 gg al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143 del R.D. 1775/1933, entro 60 giorni dalla notifica o all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni.

La Dirigente
Struttura Autorizzazioni e Concessioni Ferrara
Ing. Paola Magri

**documento firmato digitalmente secondo la normativa vigente*

**AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE L'AMBIENTE
E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA**

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione semplificata rilasciata alla Ditta Soriani Paolo, C.F. SRNPLA82B01D548Y, per il prelievo di acqua pubblica da corpo idrico sotterraneo mediante opera fissa (domanda PGFE.2018.5750 del 15 maggio 2018 - cod. Sisteb FEPPA1126).

ARTICOLO 1

DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. L'opera di presa è costituita da n. 1 pozzo avente profondità di m. 12 equipaggiato con pompa sommersa della potenza di kw 1,00.
2. L'opera di presa è sita in Comune di Ferrara, località San Martino, su terreno di proprietà del richiedente, censito al fg. n. 286, mapp. n. 40; coordinate UTM-RER, x: 706.106; y: 962.143

ARTICOLO 2

QUANTITÀ, MODALITÀ, DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nel limite di portata massima di esercizio pari a l/s 1 e nel limite di volume complessivo pari a mc/annui 100.
2. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso irrorazione assimilata ad uso irriguo agricolo.
3. Il prelievo avviene dal corpo idrico cod. 0620ER-DQ2-TPAPCS.

ARTICOLO 3

OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

E CONDIZIONI PARTICOLARI CUI È ASSOGGETTATA LA CONCESSIONE

1. **Dispositivo di misurazione** - Ai sensi dell'art. 95, d.lgs. 152/2006, il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo per tutta la durata della concessione e ad inviare i risultati delle misurazioni, entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni, competente per territorio e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici.

2. **Cartello identificativo** - Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello identificativo delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21 per cm 29,7), in cui indicare il nominativo del titolare della concessione, il numero di concessione e il suo termine di scadenza. Il cartello deve rimanere affisso per tutta la durata della concessione limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento del cartello, il concessionario è tenuto a collocarne uno sostitutivo nel più breve tempo possibile.
3. **Subconcessione** - Il concessionario non può cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza dal diritto a derivare.
4. **Stato delle opere** - Il concessionario è responsabile dello stato dell'opera di prelievo e deve mantenerla in condizioni di efficienza, buono stato e sicurezza, affinché non risulti pericolosa per i terzi e per l'interesse pubblico generale.
5. **Variazioni** - Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo (compresa la sostituzione della pompa e gli interventi di manutenzione) contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, affinché l'Amministrazione concedente valuti se autorizzarla o meno. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso dell'Amministrazione concedente dà luogo a decadenza dalla concessione.
6. **Sospensioni/limitazioni del prelievo** - Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente comunichi il divieto di derivare acque sotterranee. Analogamente il prelievo deve essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte comunichino che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne in ogni caso l'utilizzo.
7. **Cambio di titolarità** - Il concessionario è tenuto a trasmettere la richiesta di cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
8. **Cessazione dell'utenza** - In caso di cessazione dell'utenza, da qualsiasi causa determinata, il concessionario è tenuto a darne comunicazione all'Amministrazione concedente affinché la stessa fornisca opportune indicazioni tecniche in merito alla chiusura del pozzo, a tutela della qualità e del regime dell'acquifero, con onere delle spese a carico del concessionario.

Il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dall'interesse pubblico generale, secondo le modalità prescritte dall'Amministrazione concedente.

Nel caso in cui il concessionario, obbligato al ripristino dei luoghi, non vi provveda, l'amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese relative a carico del concessionario.

ARTICOLO 4

DURATA E RINNOVO DELLA CONCESSIONE

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2022, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia, qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata richiesta.
2. Nel caso in cui all'approssimarsi del termine della concessione persistano i fini della derivazione, il concessionario è tenuto a presentare istanza di rinnovo prima della scadenza naturale del titolo, quindi entro il 31 dicembre 2022.
3. Il concessionario che ha presentato domanda di rinnovo può continuare il prelievo sino all'adozione del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dalla concessione in corso di rinnovo.
4. Il concessionario che non intenda procedere al rinnovo della concessione o che intenda rinunciarvi, è tenuto a porre in essere tutti gli adempimenti richiesti in caso di cessazione dell'utenza.

ARTICOLO 5

REVOCA/DECADENZA DALLA CONCESSIONE

1. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego ai sensi dell'art. 32, R.R. n. 41/2001. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.

2. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione nei casi di cui all'art. 32, R.R. n. 41/2001, qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di sub concessione a terzi la decadenza è immediata.
3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto a porre in essere tutti gli adempimenti richiesti in caso di cessazione dell'utenza.

ARTICOLO 6

CANONE DELLA CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente disciplinare è parte integrante, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa.
2. Nel caso di rinuncia alla concessione, il concessionario è tenuto al pagamento del canone sino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
3. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
4. L'importo del canone è soggetto ad aumento in relazione agli aggiornamenti annuali dell'indice Istat ed a modifiche introdotte da successive disposizioni normative.

ARTICOLO 7

DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito nei casi di rinuncia e dichiarazioni di decadenza.

ARTICOLO 8

OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.

2. È ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni eventualmente arrecati, in dipendenza della concessione, a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.